SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141º — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ventunesima seduta comune, mercoledì 9 febbraio 2000, alle ore 11,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

00A1301

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1999.

Proroga delle misure di protezione temporanea da assicurare agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999 e predisposizione di programmi coordinati di rimpatrio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1999 sono state adottate misure straordinarie di protezione umanitaria in favore di persone provenienti dall'area balcanica ed in particolare dal Kosovo in relazione alla crisi bellica che ha coinvolto quei territori nei primi mesi del 1999;

Considerato che, a seguito della cessazione del conflitto, la maggior parte dei profughi ha fatto volontario rientro nelle zone di residenza o provenienza, ma che alcuni di detti stranieri sono ancora presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di protezione temporanea;

Considerata l'impossibilità per molti di essi di rientrare in quelle zone a causa di carenze alloggiative, scarse condizioni di sicurezza e avverse condizioni climatiche dovute all'attuale periodo invernale;

Considerata pertanto la necessità di prorogare la protezione a suo tempo concordata a tali stranieri anche in relazione alle indicazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati;

Ritenuto necessario definire linee di intervento per un programma coordinato di rimpatrio assistito da iniziare nella primavera prossima;

Sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine delle misure di protezione umanitaria

1. I permessi di soggiorno rilasciati a norma dell'art. 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999 sono prorogati, per i destinatari dello stesso decreto tuttora presenti nel territorio dello Stato, fino al 30 giugno 2000.

2. Sono fatte salve le disposizioni del decreto di cui al comma 1 compatibili con la proroga disposta dal presente decreto, ivi comprese, se necessarie, quelle relative all'attività di accoglienza e assistenza.

Art. 2.

Programmi di rimpatrio

1. Il Ministro dell'interno, d'intesa con le Amministrazioni interessate e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati ed in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altre associazioni umanitarie, promuoverà, a decorrere dal 1° aprile 2000, una campagna di informazione e

sensibilizzazione finalizzata ad un programma di rimpatrio dei profughi presenti sul territorio nazionale, con inizio il 1º luglio 2000 e termine 31 agosto del medesimo anno, assicurando il pieno rispetto della dignità degli interessati e della loro sicurezza e garantendo, ove necessario, interventi di sostegno nella fase di ristabilimento.

2. Sono assicurati, altresì, interventi di assistenza ai profughi che intendono comunque rimpatriare volontariamente nei propri territori entro il 30 giugno 2000.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli interventi per l'anno 2000 conseguenti all'attuazione del presente decreto, si provvede a carico del capitolo 2356 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2000, nei limiti delle risorse preordinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998.

Roma, 30 dicembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 43

00A1259

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 febbraio 2000.

Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI
AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
PER IL SETTORE POSTALE

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva;

Visto il comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni l'Autorità di regolamentazione del settore postale;

Visto il comma 7 dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, che fa obbligo all'Autorità di regolamentazione di determinare gli invii postali da includere nella riserva sulla base della verifica degli oneri del servizio universale;

Visto l'art. 7 del ripetuto decreto legislativo n. 261 del 1999 concernente i criteri di separazione contabile per ciascun servizio compreso nel settore riservato e per i servizi non riservati;

Vista la documentazione presentata dalla società per azioni Poste italiane, ai sensi del comma 7 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 261 del 1999, in data 30 agosto 1999, trasmessa in allegato alla nota prot. n. 4611 del 30 agosto 1999;

Considerato che i prospetti della separazione contabile operata da Poste italiane sono stati approvati dal consiglio di amministrazione e certificati dalla società di revisione Reconta Ernst & Young;

Considerato che, sulla scorta della metodologia sancita dalla direttiva 97/67/CE e del decreto legislativo, la società Poste italiane ha correttamente suddiviso i costi nelle seguenti quattro categorie logiche: costi direttamente attribuiti ai prodotti, costi diretti di produzione, costi indiretti di produzione, costi indiretti di corporate;

Considerato che la società Poste italiane, relativamente all'esercizio 1998 i cui dati sono disponibili, ha determinato l'onere del servizio universale in 3.188 miliardi di lire;

Ritenuto che tale cifra deve essere depurata dei dati inerenti ai servizi di telecomunicazioni e che, di conseguenza, essa è da fissare in 3.070 miliardi di lire;

Considerato che la valutazione anzidetta è diversa da quella segnalata al Parlamento in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 97/67/CE e riferita all'esercizio 1997, in quanto comprende: gli oneri connessi al servizio delle stampe in abbonamento postale per 1.204 miliardi, gli oneri finanziari nonché l'IRAP;

Considerato che l'onere del servizio universale deve essere depurato delle somme corrisposte dallo Stato alla società Poste italiane per compensazioni pari a lire 400 miliardi e per integrazioni al servizio delle stampe in abbonamento postale pari a lire 300 miliardi e che, conseguentemente, l'onere del servizio universale, relativamente all'esercizio 1998, può essere determinato in lire 2370 miliardi;

Tenuto conto che nel piano d'impresa 1999-2002 della società Poste italiane il recupero di produttività, per il settore postale, è previsto a regime in circa 500 miliardi di lire quale sommatoria dell'aumento dei ricavi per volumi di traffico e di riduzione dei costi per mancata sostituzione del personale collocato a riposo;

Tenuto conto che, in linea di massima, il fondo di compensazione, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999, non potrà essere attivato che dal secondo semestre 2001;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, lettera *p),* del decreto legislativo n. 261 del 1999 prevede, a cura dell'autorità di regolamentazione, la definizione del «numero significativo di persone» alle quali deve essere inviata la «pubblicità diretta per corrispondenza» allo scopo di una diversificazione di detta «pubblicità» dai comuni «invii di corrispondenza»;

Considerato che l'ambito della riserva, come espressamente sancito dalla direttiva 97/67/CE e dal decreto legislativo n. 261 del 1999, deve essere fissato nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale;

Delibera:

Art. 1.

Oggetto

1. Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

Riserva

1. Ai sensi del comma 7, dell'art. 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, la riserva di cui all'art. 4 dello stesso decreto legislativo, ai fini del mantenimento del servizio universale, comprende: la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore a lire 6.000 (seimila) ed il cui peso sia inferiore a 350 grammi.

2. Sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.

3. Resta fermo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999.

Art. 3.

Pubblicità diretta per corrispondenza

1. Il numero significativo di persone, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *h),* e 2, comma 2, lettera *p),* del decreto legislativo n. 261 del 1999, è fissato in 10.000 (diecimila) per ciascuna campagna pubblicitaria.

2. La pubblicità diretta per corrispondenza deve recare apposita stampigliatura ed essere ispezionabile.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2000

Il Ministro: CARDINALE

00A1161

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 25 ottobre 1999.

Erogazione dei contributi previsti dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale per interventi nel settore del trasporto pubblico locale.

IL CAPO DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante «Interventi urgenti in materia di trasporti»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, così come modificato dall'art. 5, comma 3-*bis,* del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1995, n. 539, nel quale è disposto che lo Stato concorre con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993, che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende medesime e con i contributi di cui all'art. 1, comma 1 e 4-*quater,* del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97;

Visto il comma 4 del medesimo art. 1 del citato decreto-legge n. 98/1995, con il quale è stato previsto un ulteriore contributo decennale di lire 48 miliardi annui per la regione Lazio e 22 miliardi annui per la regione Campania per la copertura dei disavanzi di esercizio precitati;

Visto il comma 15, del predetto art. 1 nel quale è stabilito un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annui per le regioni a statuto spe-

ciale destinati alla copertura dei disavanzi, riferiti al periodo dal 1º gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 2691 del 4 novembre 1996, con il quale sono stati impegnati sino all'anno 2004 e ripartiti, agli articoli 3, 4, i contributi previsti a favore delle regioni a statuto ordinario ed, all'art. 5, il contributo previsto a favore delle regioni a statuto speciale;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, all'erogazione delle quote per l'importo di L. 730.000.000.000 sul capitolo 1668 a favore delle regioni a statuto ordinario e per l'importo di L. 19.273.000.000 sul capitolo 1670 a favore delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, secondo gli importi risultanti rispettivamente alle colonne n. 14 della tabella A) ed alla colonna n. 8 della tabella C), allegate al menzionato decreto ministeriale n. 2691/1996;

Autorizza

il pagamento della somma di L. 730.000.000.000 sul capitolo 1668 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritto nell'Unità previsionale di base 2.1.2.6. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» per l'anno finanziario 1999 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi sino al 2004, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata, sulla base di quanto indicato nelle premesse, nonché il pagamento della somma di L. 19.273.000.000 sul capitolo 1670 del medesimo stato di previsione, a favore delle regioni a statuto speciale appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata, sulla base di quanto indicato nelle premesse.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse.

Regioni a statuto ordinario (cap. 1668)	Competenza 99	C/C n.
Abruzzo	14.354.000.000	22701
Basilicata	8.151.000.000	22712
Calabria	18.894.000.000	22702
Campania	103.037.000.000	22711
Emilia-Romagna	49.037.000.000	22713
Lazio	157.659.000.000	22700
Liguria	32.262.000.000	22708
Lombardia	128.888.000.000	22718
Marche	15.355.000.000	22706
Molise	1.664.000.000	22704
Piemonte	56.498.000.000	22710
Puglia	40.394.000.000	22705
Toscana	46.600.000.000	22703
Umbria	9.454.000.000	22707
Veneto	47.753.000.000	22717
Totale ...	730.000.000.000	

Regioni a statuto speciale (cap. 1670)	Competenza 99	C/C n.
Friuli-V. Giulia	3.230.000.000	22714
Sardegna	3.869.000.000	22709
Sicilia	12.174 000 000	22721
Totale ...	19.273.000.000	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1999

p. *Il capo Dipartimento:* FABRETTI LONGO

00A1106

DECRETO 25 ottobre 1999.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale.

IL CAPO DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sotituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale, di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998, di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 3158 del 20 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1999, registro n. 1, foglio n. 209 Ministero dei trasporti e della navigazione, con il quale sono stati ripartiti i contributi di lire 166 miliardi per l'anno 1998 (comprensivi di quelli relativi al 1997) e di lire 195

miliardi per l'anno 1999 sul capitolo 7281 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero a favore delle regioni a statuto ordinario;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, all'erogazione sul capitolo 7281 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, delle somme di lire 166 miliardi in conto residui per l'anno 1998 e lire 195 miliardi in conto capitale per l'anno 1999 a favore delle regioni a statuto ordinario come indicato nelle tabelle allegato 2 di cui al citato decreto interministeriale n. 3158/1998;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento della somma di L. 166.000.000.000 sul capitolo 7281 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritto nell'Unità previsionale di base 2.2.1.5 «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» per l'anno 1999, in conto residui 1998 in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo le quote indicate alla colonna n. 2 della tabella allegata al decreto interministeriale n. 3158/1998 e come appresso indicato.

Art. 2.

È autorizzato il pagamento della somma di L. 195.000.000.000 sul capitolo 7281 per l'anno finanziario 1999 a favore delle regioni medesime secondo le quote indicate alla colonna n. 3 della tabella allegata al decreto interministeriale n. 3158/1998 e come appresso indicato.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario (Cap. 7281)	Residui 1998	Quote competenza 1999	C/C n.
Abruzzo	5.512.860.000	6.475.950.000	22701
Basilicata	4.789.100.000	5.625.750.000	22712
Calabria	5.727.000.000	6.727.500.000	22702
Campania	18.535.560.000	21.773.700.000	22711
Emilia-Romagna	11.390.920.000	13.380.900.000	22713
Lazio	23.002.620.000	27.021.150.000	22700
Liguria	8.318.260.000	9.771.450.000	22708
Lombardia	24.971.380.000	29.333.850.000	22718
Marche	5.816.640.000	6.832.800.000	22706
Molise	2.773.860.000	3.258.450.000	22704
Piemonte	14.226.200.000	16.711.500.000	22710
Puglia	10.982.560.000	12.901.200.000	22705
Toscana	12.740.500.000	14.966.250.000	22703
Umbria	3.806.380.000	4.471.350.000	22707
Veneto	13.406.160.000	15.748.200.000	22717
Totale	166.000.000.000	195.000.000.000	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1999

p. *Il capo dipartimento:* FABRETTI LONGO

00A1107

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 23 dicembre 1999, n. **12.**

Distillazione preventiva dei vini da tavola di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna 1999/2000.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

All'Ispettorato centrale repressioni frodi

Ai commissari di Governo

Al commissario di Stato per la regione siciliana

Agli assessori all'agricoltura delle regioni

Agli assessori all'agricoltura delle province di Trento e Bolzano

Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale - Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio operativo

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G. produzione industriale

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S.

Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A.

Alla rappresentanza permanente d'Italia presso la U.E.

Alla Commissione U.E. - D.G. Agricoltura - Div. vino

Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Alla Direzione generale risorse forestali, idriche e montane

Alle organizzazioni di categoria

All'Istituto regionale della vite e del vino

Alla divisione IX

Con il regolamento CE della Commissione n. 2367/99 è stata attivata per la campagna 1999/2000 la "distillazione preventiva" di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 822/87 per un volume di vino da tavola pari a 10 milioni di ettolitri di cui 4 milioni di ettolitri riservati all'Italia. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni ed i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della normativa comunitaria relativa alla distil-

lazione in oggetto. Con proprio provvedimento l'A.I.M.A. provvederà all'emanazione delle disposizioni di competenza.

1. Soggetti che hanno titolo per concludere contratti di distillazione preventiva.

Possono accedere alla distillazione preventiva soltanto i produttori di vino da tavola: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che hanno prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati.

I contratti di distillazione possono essere conclusi, da parte dei produttori o "assimilati ai produttori", soltanto con "distillatori" o "assimilati al distillatore" o "elaboratori di vino alcolizzato" riconosciuti ed iscritti negli appositi registri di questo Ministero.

2. Vino oggetto della distillazione e prodotti ottenibili.

Possono formare oggetto della distillazione preventiva i vini da tavola rossi, rosati e bianchi aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol. ed i vini atti a dare vini da tavola, aventi le caratteristiche di cui ai punti 12 e 13 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87.

Dalla distillazione dei predetti vini possono essere ottenuti i seguenti prodotti:

alcole neutro rispondente alla definizione di cui all'allegato 1 al regolamento CEE n. 2046/89, del Consiglio;

acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni comunitarie di cui al regolamento CEE n. 1576/89;

alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 52% vol.

3. Volume massimo di vino ammesso alla distillazione.

È stato stabilito in 4 milioni di ettolitri il volume massimo di vino che può formare oggetto della "distillazione preventiva" in Italia.

A norma del regolamento precitato e nel limite succitato, ciascun produttore può concludere uno o più contratti per un volume di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola che non può eccedere 30 ettolitri per ogni ettaro di superficie a vite dal quale è stato ottenuto vino da tavola.

Pertanto, nel caso in cui in Italia vengano presentati contratti per un volume superiore ai 4 milioni di ettolitri di vino si dovrà procedere alla relativa riduzione secondo le modalità che sono di seguito precisate.

Ai sensi del regolamento CEE n. 2721/88, e successive modifiche, la superficie che a tal fine deve essere presa in considerazione è quella indicata nel quadro *g)* della dichiarazione di produzione in vigore nella campagna 1999/2000 in corrispondenza delle voci relative ai vini da tavola da cui è stato ottenuto effettivamente tale prodotto, nonché la superficie relativa alle quantità di vino da tavola ottenute da prodotti acquistati dopo il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di produzione e risultanti dai prescritti registri di carico e scarico.

In proposito si richiama l'attenzione sul contenuto della lettera circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste n. F/428 del 2 marzo 1992 in ordine alla esclusione delle superfici vitate destinate alla produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati ai fini della quantificazione del volume di vino ammissibile.

4. Prezzi minimi di cessione del vini ed importi degli aiuti comunitari.

Ai sensi dell'art. 38, par. 2, del regolamento CEE n. 822/87, il prezzo minimo di cessione alla distillazione in questione dei vini (la tavola e dei vini atti a dare vini da tavola è pari ad euro 2,487/% vol/hl.

Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.

L'obbligo del rispetto del termine di pagamento è subordinato alla condizione che il produttore abbia presentato entro due mesi dalla consegna del vino in distilleria la prova dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 47 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna precedente.

Qualora la prova in questione venga fornita dal produttore oltre il predetto termine, il pagamento del prezzo di acquito sarà effettuato dal distillatore entro un mese dalla presentazione della prova medesima.

Gli importi degli aiuti sono stati fissati per grado e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione nella seguente misura:

a) euro 1,884 se si ottiene alcole neutro, come definito all'allegato 1 del regolamento CEE n. 2046/89;

b) euro 1,751 se si ottiene alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52% vol. o se si ottiene acquavite di vino rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti.

L'aiuto comunitario è corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi a partire dalla data in cui lo stesso fornisce le prove dell'avvenuta distillazione del quantitativo totale del vino indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive e del pagamento del prezzo minimo di acquisto entro i termini stabiliti. Tali prove devono essere fornite dal distillatore all'A.I.M.A. entro il 31 dicembre 2000.

Se si constata che il distillatore non ha pagato al produttore il prezzo minimo di acquisto, l'A.I.M.A. versa al produttore prima del 1° giugno 2001 un importo pari all'aiuto.

È prevista la possibilità che il distillatore, dopo l'approvazione del contratto di distillazione o della dichiarazione sostitutiva, possa chiedere all'A.I.M.A. che l'importo dell'aiuto gli sia versato in anticipo a condizione che costituisca a favore dell'A.I.M.A. stessa una cauzione pari ai 120% di detto importo come stabilito con regolamento CEE n. 2046/89 e secondo le modalità pre-

viste dal decreto ministeriale 6 settembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 20 settembre 1983.

L'anticipo di cui sopra può essere corrisposto nella misura massima dell'importo dell'aiuto previsto per la distillazione del vino in alcole greggio o acquavite di vino, calcolato sulla base del volume di alcole del vino indicato nel contratto di distillazione o nella dichiarazione sostitutiva.

Nel caso di richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto, il relativo importo sarà corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi dalla presentazione della cauzione e della relativa documentazione.

Ai fini dello svincolo della cauzione, i beneficiari dell'aiuto devono fornire all'A.I.M.A. — entro e non oltre il 31 gennaio 2001 — la prova che:

il quantitativo totale del vino oggetto del contratto è stato distillato nel termine stabilito;

il distillatore ha pagato al produttore almeno il prezzo minimo di acquisto entro i termini prescritti.

5. Presentazione del contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive ai fini della loro approvazione.

I produttori di vini da tavola che intendono procedere alla distillazione di cui trattasi, devono presentare una domanda per l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, entro e non oltre il 28 gennaio 2000, corredata da una copia della dichiarazione di produzione relativa alla campagna 1999/2000.

I contratti e le dichiarazioni sostitutive in questione dovranno essere presentati sulla base di apposita modulistica predisposta dall'A.I.M.A.

Si chiarisce in proposito che la normativa comunitaria consente la presentazione dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive anche prima della presentazione della relativa dichiarazione di produzione.

I contratti potranno, su richiesta degli interessati, essere approvati per un volume massimo del 50% della quantità oggetto dello stesso, determinata secondo i criteri indicati al punto 3, con riferimento alla superficie vitata corrispondente alla quantità di vino da tavola effettivamente prodotta ed iscritta nei previsti registri di carico e scarico. Tuttavia il versamento dell'aiuto è subordinato alla presentazione delle dichiarazioni vitivinicole e agli altri elementi previsti al successivo punto 6.

Gli uffici periferici preposti all'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni sostitutive di distillazione devono comunicare telegraficamente o tramite fax (06-4814377) al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre la data del 4 febbraio 2000 il quantitativo totale del vino che ha formato oggetto degli anzidetti contratti e dichiarazioni sostitutive presentati entro e non oltre il 28 gennaio 2000.

Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva, per i quali si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto del vino da parte del distillatore e contenere l'impegno di quest'ultimo di corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo non inferiore al prezzo minimo di cessione indicato al precedente punto 4, fatta salva la riduzione di cui all'art. 44 del regolamento CEE n. 822/87 che, per la misura in questione, è pari a 0,1811 euro per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.

Oltre i predetti elementi, nei contratti di distillazione o dichiarazioni sostitutive vanno indicati:

a) le generalità e l'indirizzo del produttore;

b) la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva del vino che si vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni comunitarie in materia di qualità dei prodotti destinati alla distillazione.

Dovrà essere precisato, altresì, se si tratta di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola;

c) il luogo ove è immagazzinato il vino;

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;

e) l'indirizzo della distilleria.

Gli stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria responsabilità:

attesti di aver soddisfatto per la campagna precedente agli obblighi delle distillazioni di cui all'art. 35 e, ove tenuto, all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87;

si impegni ad addizionare al vino cloruro di litio, nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per quintale, conformemente a quanto previsto al seguente punto 9);

attesti di non aver presentato in altre province contratti relativi alla distillazione, specificando, in caso contrario, l'ufficio presso il quale ha presentato tali contratti e le quantità di vino oggetto dei contratti medesimi approvati o in corso di approvazione.

Il certificato attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli dinanzi indicati, rilasciato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente, deve essere presentato dal produttore interessato all'A.I.M.A. entro il termine del 31 maggio 2000 mediante lettera raccomandata, da inviare per conoscenza anche al distillatore, unitamente a una copia del certificato medesimo.

Si ricorda, infine, che in virtù delle disposizioni tendenti a rendere obbligatoria l'esecuzione del contratto stipulato, il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva dovranno essere corredati dalla prova che è stata costituita, a favore dell'A.I.M.A., una cauzione pari a 5 euro per ettolitro di vino oggetto del contratto stesso.

Detta cauzione dovrà essere conforme al modello predisposto dalla A.I.M.A. e sarà svincolata dall'A.I.M.A. stessa, proporzionalmente alle quantità consegnate nel momento in cui viene fornita la prova della effettiva consegna del vino in distilleria. Se non viene effettuata alcuna consegna nei termini previsti, la cauzione verrà incamerata per intero.

Nel caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto la distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto, il contratto di distillazione sarà sostituito da una dichiarazione di consegna e da un contratto di «lavorazione per conto» concluso tra il produttore ed il distillatore riconosciuto.

La dichiarazione ed il contratto di «lavorazione per conto» devono contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopra specificate.

La stessa dichiarazione deve essere presentata dal produttore che esegue la distillazione negli impianti di cui è titolare. In tal caso, deve essere prelevato un campione del vino da distillare sotto il controllo di un pubblico ufficiale ed inviato ad un laboratorio autorizzato per l'analisi del prodotto, che deve accertare, in particolare, la determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo, dell'acidità totale, dell'acidità volatile espressa in acido acetico, dell'anidride solforosa, dell'estratto secco e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso a cura del produttore all'A.I.M.A. unitamente al verbale redatto dal pubblico ufficiale che ha presenziato al prelevamento del campione stesso.

Il «contratto di distillazione» o la «dichiarazione sostitutiva» ed, eventualmente, il contratto di «lavorazione per conto» vanno presentati, per l'approvazione, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o ad altro organo all'uopo preposto dalla regione nella provincia in cui è immagazzinato il vino da distillare, in cinque copie.

In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai tempi tecnici entro i quali è possibile concludere i contratti, si conferma che gli enti eventualmente incaricati dalle regioni per i rispettivi territori di competenza e l'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo per la Sicilia, avranno il compito di coordinare le iniziative dei produttori singoli ed associati provvedendo, altresì, ove se ne presenti la necessità, alle operazioni connesse alla distillazione.

6. Approvazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro organo incaricato dalle regioni all'approvazione dei contratti di distillazione procederà all'accertamento, sulla base della documentazione presentata:

della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione;

della giacenza in cantina di un volume di vino da tavola o atto a dare vino da tavola pari, almeno, al volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione.

Gli uffici preposti all'approvazione dei contratti devono comunicare, come sopra precisato, a mezzo telegramma o mediante fax, entro e non oltre il 4 febbraio 2000 al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale politiche comunitarie e internazionali - Div. VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, le quantità globali di vino da tavola oggetto dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata da parte degli uffici medesimi qualora non siano stati presentati contratti o dichiarazioni sostitutive.

Si fa presente che le comunicazioni pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione e, pertanto, i relativi contratti o dichiarazioni sostitutive saranno esclusi dall'intervento di cui trattasi.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dai singoli Stati membri la Commissione U.E. deciderà, entro il 18 febbraio 2000, in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino complessivo dei contratti o delle dichiarazioni presentate.

In relazione a quanto sopra, questo Ministero provvederà, con la dovuta tempestività, a dare notizia agli uffici interessati circa il livello della riduzione che dovrà essere operata sul volume di vino indicato in ciascun contratto o dichiarazione.

Successivamente gli anzidetti uffici procederanno entro il termine del 10 marzo 2000 all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni presentate dagli interessati con l'apposizione del visto «si approva per hl ....», pari al ....% del quantitativo di vino ammesso alla distillazione dopo aver applicato la percentuale di riduzione decisa dalla Comunità.

Gli uffici stessi comunicheranno tempestivamente agli interessati l'esito della procedura anzidetta, entro la stessa data prevista per l'approvazione. In tal caso la cauzione di 5 euro per ettolitro, costituita a favore dell'A.I.M.A. viene svincolata esclusivamente per il quantitativo di vino oggetto della riduzione dovuta alle decisioni comunitarie.

A tal fine, due copie dei contratti o dichiarazioni così approvati saranno restituite alle parti contraenti (produttore e distillatore) ed un'altra sarà inviata sollecitamente all'A.I.M.A. unitamente alla cauzione ed alla documentazione richiesta.

Nel caso in cui un contratto o una dichiarazione sostitutiva venga presentata prima della dichiarazione di produzione vino e su richiesta delle parti interessate sia approvato tempestivamente nel limite massimo del 50% della quantità di vino oggetto del contratto, il visto di approvazione per la quantità residua deve essere apposto sulla copia dello stesso contratto recante il visto, della prima approvazione parziale. È evidente che in tale ipotesi la somma dei singoli quantitativi approvati è pari alla percentuale di vino ammesso alla distillazione, che non può, comunque, essere superata.

Si ricorda — come meglio si dirà in seguito — che per i volumi di vino avviati alla distillazione eccedenti i volumi consentiti non sarà riconosciuto alcun aiuto.

Le operazioni di distillazione possono avere inizio solamente dopo che il contratto o la dichiarazione sostitutiva è stato approvato, ad eccezione dei contratti che sono stati approvati nel limite massimo del 50% della quantità indicata nei medesimi.

Resta naturalmente inteso che l'aiuto comunitario non sarà corrisposto prima che il produttore abbia presentato la dichiarazione di produzione a meno che non venga richiesto in via anticipata su cauzione. In ogni caso non potrà riguardare quantitativi superiori a quelli risultanti dall'applicazione dell'eventuale limite ammesso dalla Commissione.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o gli organi designati dalle regioni dovranno comunicare, inoltre, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Div. VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro il 20 marzo 2000, il quantitativo totale di vino indicato nei contratti di distillazione o nelle dichiarazioni sostitutive approvati.

Gli assessorati regionali all'agricoltura dovranno assicurare che gli organi da essi designati provvedano ad effettuare nei termini previsti tutte le comunicazioni prescritte dalla presente circolare, garantendo il necessario coordinamento.

7. Consegna del vino alla distillazione: tolleranza e causa di forza maggiore.

Il vino può essere introdotto in distilleria dopo l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive e, comunque, non oltre il 30 giugno 2000.

Nell'esecuzione dei contratti (o delle dichiarazioni) è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno rispetto alle quantità di vino indicate nei contratti stessi o nelle dichiarazioni.

In conseguenza nessun aiuto è concesso:

per l'intero volume di vino effettivamente consegnato in distilleria quando questo risulta inferiore al 95% del volume, oggetto del contratto approvato;

per il volume di vino che eccede il 105% della suddetta quantità;

per la quantità di vino che eccede quella massima prevista per la distillazione in causa (30 hl/ha), tenuto conto dell'eventuale riduzione decisa dalla Commissione.

Nella consegna del vino alla distillazione è ammessa, altresì, una tolleranza di 0,8 grado alcole in più o in meno, rispetto alla gradazione alcolica indicata nel contratto o nella dichiarazione sostitutiva, fermo restando il limite minimo previsto per il titolo alcolometrico effettivo dei vini da tavola (di 9° nelle zone C/I/b, C/II e C/III, che interessano l'Italia) e per il titolo alcolometrico volumico naturale dei vini atti (di 8° per la zona C/I/b, di 8,5° per la zona C/II e di 9° per la zona C/III).

Non appare superfluo ricordare ancora una volta che, salvo i casi di forza maggiore, la mancata esecuzione o l'esecuzione dei contratti di distillazione per quantità inferiori al limite di tolleranza comporta l'eventuale perdita del diritto all'aiuto comunitario e l'incameramento da parte dell'A.I.M.A. dell'intera cauzione nel caso sia stato corrisposto l'aiuto in via anticipata.

Il volume minimo di vino che può essere consegnato alla distillazione da ciascun produttore non può essere inferiore ai 10 ettolitri.

8. Riduzione del prezzo di acquisto dei vini avviati alla distillazione e dei relativi aiuti.

Con il regolamento CE n. 1681/99 della Commissione è stata prevista, tra l'altro, la riduzione del prezzo di cessione dei vini avviati alle differenti distillazioni nel corso della campagna 1999/2000 da parte dei produttori che hanno effettuato l'arricchimento dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario.

Tale riduzione è pari a 0,1811 euro per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.

Le norme che presiedono alla pratica attuazione della riduzione del prezzo di cessione del vino alla distillazione sono quelle in vigore nelle scorse campagne in quanto la normativa comunitaria non ha subito modifiche in merito.

9. Impiego del rivelatore e controllo delle caratteristiche del vino.

Le disposizioni del citato regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89, nel delegare alle autorità competenti degli Stati membri i compiti di controllo intesi ad evitare la sottrazione dei vini da distillare alla loro destinazione, prevedono:

la possibilità di imporre l'impiego di un rivelatore;

il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla circolazione del vino in questione destinato alla distillazione o alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986, è stato stabilito che il vino oggetto dei contratti di distillazione deve essere addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per quintale di prodotto da avviare alla distillazione, opportunamente miscelato.

La violazione di tale obbligo comporta, per i trasgressori, l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella legge n. 460 del 4 novembre 1987.

I produttori debbono comunicare telegraficamente all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, l'avvenuta denaturazione del vino, secondo le norme del decreto 20 maggio 1986 e non possono procedere all'estrazione o alla consegna del prodotto prima di aver effettuato la denaturazione.

I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino che non sia stato denaturato in conformità a quanto prescritto dal precitato decreto.

Il controllo delle caratteristiche del vino consegnato alla distilleria, in particolare, del quantitativo, del colore e della gradazione alcolica effettiva, viene effettuato dall'U.T.F. competente, per sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle finanze d'intesa con l'A.I.M.A.

Resta inteso che i distillatori debbono sempre predisporre e comunicare agli U.T.F. competenti i piani di ritiro del vino secondo le modalità indicate al punto 4) della circolare n. 20 del 16 settembre 1983, relativa alla distillazione preventiva per la campagna 1983/1984.

Copia di dette comunicazioni dovranno essere inviate dai distillatori anche all'Ispettorato centrale repressione frodi - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma (fax 06/4818714 - e-mail: Segtec-icrf@politicheagricole.it).

10. Presentazione della documentazione relativa alla distillazione del vino.

Ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario secondo la procedura ordinaria o della liquidazione definitiva dell'aiuto anticipato su cauzione, gli aventi diritto devono presentare all'A.I.M.A. (via Palestro, 81 - 00185 Roma), specifica domanda, alla quale oltre agli altri documenti che saranno previsti dall'anzidetta azienda, deve essere allegato il certificato rilasciato dall'U.T.F. competente per territorio da redigere in conformità al modello allegato alla presente circolare.

Si ricorda che i termini ultimi per la presentazione della documentazione di cui sopra sono il 31 dicembre 2000 nei casi di richiesta di pagamento dell'aiuto secondo la procedura ordinaria, ed il 31 gennaio 2001 nel caso di richiesta di liquidazione definitiva dell'aiuto già anticipato su cauzione.

11. Elaborazione di vino alcolizzato.

Il vino destinato alla distillazione può essere trasformato in vino alcolizzato.

Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono contenute negli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 2046/89 e, per quanto riguarda la distillazione in questione, nel regolamento CEE n. 2721/88.

Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e con lettera F/435 del 18 febbraio 1991 sono state emanate dalla scrivente le indicazioni relative alla elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione.

Nel caso in questione l'importo dell'aiuto è stato fissato in euro 1,715% vol/hl.

12. Adempimenti dei distillatori.

Premesso che le operazioni di distillazione devono essere effettuate entro e non oltre il 31 luglio 2000, i distillatori riconosciuti e loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A. entro e non oltre il 10 di ogni mese, le quantità di vino distillato nel corso del mese precedente e le quantità dei prodotti ottenuti distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino.

Ai sensi del regolamento CEE n. 2721/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2181/91, il tardivo adempimento delle anzidette comunicazioni comporta una riduzione dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non viene corrisposto.

Lo stesso regolamento prevede anche una riduzione dello 0,5% dell'aiuto per ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi, a carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo:

la prova del pagamento del prezzo minimo previsto per la distillazione in causa;

la domanda per ottenere l'aiuto.

Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sarà versato.

È previsto, altresì, che nel caso in cui il distillatore non rispetti il termine previsto per il pagamento del prezzo di acquisto del vino, l'aiuto sarà ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese.

Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non sarà versato.

Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici — preposti alla ricezione, all'esame ed alla approvazione dei contratti — sulla necessità che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza e con la necessaria tempestività, si invitano gli enti e le organizzazioni di categoria interessate a dare alla presente circolare la massima divulgazione.

L'Ispettorato centrale repressione frodi effettuerà indagini e controlli finalizzati ad accertare, anche mediante analisi su campioni prelevati, l'origine e le caratteristiche analitiche del vino avviato alla distillazione.

Si richiama, altresì, l'attenzione sul contenuto dell'art. 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria relativa alla distillazione dei vini, comporta l'applicazione della sanzione di lire centocinquantamila (150.000) per quintale o frazione di quintale di prodotto e, comunque, non inferiore a seicentomila (600.000).

Il Ministro: DE CASTRO

Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 7

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PER L'ALCOOL OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE DEI VINI DI CUI AL REGOLAMENTO CEE DEL CONSIGLIO N. 2046/1989

UFFICIO TECNICO DI FINANZA

....

prot. n. .... del ....

a) Vista l'istanza del .... con la quale la ditta ....
esercente una fabbrica di alcool di 2º categoria, ubicata nel comune di via ....
chiede il rilascio di un certificato in applicazione del regolamento CEE n. .... del .... relativo alla distillazione: (1) ....
per la campagna viticola 1999/2000 e delle istruzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle finanze (estremi istruzioni) .... ;

b) Visto che dalle scritturazioni riportate dalla ditta sul registro di carico e scarico delle materie prime, serie C, modello 41 D.I.I. previsto dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1995), risulta che nel periodo dal ....
al .... la ditta ....
ha introdotto nel proprio stabilimento, ubicato nel comune di ....
....
via .... n ....
ettolitri di vino (2) .... provenienti dai produttori indicati nel registro mod. C 41 medesimo, che si allega in copia autenticata al presente certificato;

c) Visto che dalle scritturazioni riportate sul medesimo registro C 41 risulta distillato nel periodo dal ....
al .... il quantitativo di vino suddetto;

d) Considerato che all'atto dell'introduzione del prodotto in distilleria sono stati prelevati a sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal dipartimento delle dogane e I.I. alcuni campioni;

e) Considerato che il campione del prodotto introdotto in distilleria con il documento di accompagnamento ....
del ....
sottoposto ad analisi del laboratorio ....
.... presenta le seguenti caratteristiche analitiche:

acidità totale .... ;

grado alcolico .... ;

colore .... ;

e che risulta denaturato con cloruro di litio;

f) Visto l'attestato rilasciato il ....
dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi di ...
....
dal quale risulta che i produttori indicati nel registro C 41 di cui alla lettera *b)* - hanno assolto all'obbligo prescritto all'art. 47 del Reg. CEE n. 822/87;

g) Visti gli atti contabili degli uffici,

si certifica:

che durante la lavorazione nel periodo (3) dal .... al ....
presso la distilleria in premessa sono stati prodotti ed accertati:

alcool greggio/alcool neutro/acquavite:

ettolitri .... a grado alcolico reale medio di .... pari ad ettanidri .... relativi a partite di gradazione compresa tra ....
e ....

alcool teste e code (4):

ettolitri .... a grado alcolico reale medio di ....
di .... pari ad ettanidri ....
relativi a partite di gradazione compresa tra .... e ....

L'alcole neutro possiede i requisiti, per essere immesso al consumo, di cui all'allegato al Reg. CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989 come dai certificati di analisi n. .... del ....
e n. .... del ....
e n. .... del ....
rilasciati dal laboratorio chimico compartimentale delle dogane e I.I. di ....

Il presente certificato viene rilasciato in originale alla ditta richiedente per essere presentato all'A.I.M.A. e copia dello stesso viene inviata da questo U.T.F. direttamente alla predetta azienda di Stato.

Il capo dell'ufficio

---

(1): Specificare il tipo di distillazione.
(2): Specificare il tipo di vino.
(3): Si ripete quello indicato al punto C.
(4): Solo in caso di conferimento.

Sono escluse dalla certificazione le quantità di vino la cui introduzione in distilleria non è stata preavvisata nei termini prescritti.

00A1167

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Dermestril"». (Estratto decreto A.I.C. U.A.C. n. 392/1999).

Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano: DERMESTRIL» - Estratto decreto A.I.C. U.A.C. n. 392/1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 25 del 1º febbraio 2000:

alla pag. 71 seconda colonna, ed alla pag. 72 prima colonna, ove si legge: «7D25», leggasi: «SEPTEM»;

alla pag. 71 seconda colonna: per la confezione 7-D25 4 cerotti transdermici 2,5 mg, ove si legge: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe "A" con nota 36; prezzo al pubblico L. 10.000; prezzo ex-factory L. 1.000; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992; ricetta ripetibile», leggasi: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997: classe "A". Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 8.119 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 13.400 (IVA inclusa); modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica»;

alla pag. 71 seconda colonna: per la confezione 7-D25 12 cerotti transdermici 2,5 mg, ove si legge: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe "A" con nota 36; prezzo al pubblico L. 10.000; prezzo ex-factory L. 1.000; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992; ricetta ripetibile», leggasi: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997: classe "C"; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica»;

alla pag. 72 prima colonna: per la confezione 7-D25 4 cerotti transdermici 5 mg, ove si legge: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe "A" con nota 36; prezzo al pubblico L. 10.000; prezzo ex-factory L. 1.000; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile», leggasi: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997: classe "A". Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 11.815 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 19.500 (IVA inclusa); modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica»;

alla pag. 72 prima colonna: per la confezione 7-D25 12 cerotti transdermici 5 mg, ove si legge: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe "A" con nota 36; prezzo al pubblico L. 10.000; prezzo ex-factory L. 1.000; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile», leggasi: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997: classe "C"; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica»;

alla pag. 72 prima colonna: per la confezione 7-D25 4 cerotti transdermici 7,5 mg, ove si legge: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe "C"; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile», leggasi: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997: classe "C"; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica»;

alla pag. 72 prima colonna: per la confezione 7-D25 12 cerotti transdermici 7,5 mg, ove si legge: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe "C"; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile», leggasi: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997: classe "C"; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica».

00A1261

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Epiestrol"». (Estratto decreto A.I.C. U.A.C. n. 393/1999).

Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano: EPIESTROL» - Estratto decreto A.I.C. UAC n. 393/1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 25 del 1º febbraio 2000:

alla pag. 72 seconda colonna, ed alla pag. 73 prima colonna, ove si legge: «7D25», leggasi: «SEPTEM»;

alla pag. 72 seconda colonna: per la confezione 7-D25 4 cerotti transdermici 2,5 mg, ove si legge: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe "A" con nota 36; prezzo al pubblico L. 10.000; prezzo ex-factory L. 1.000; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile» leggasi: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997: classe "A". Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 8.119 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 13.400 (IVA inclusa); modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica»;

alla pag. 72 seconda colonna: per la confezione 7-D25 12 cerotti transdermici 2,5 mg, ove si legge: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe "A" con nota 36; prezzo al pubblico L. 10.000; prezzo ex-factory L. 1.000; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile», leggasi: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997: classe "C"; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica»;

alla pag. 73 prima colonna: per la confezione 7-D25 4 cerotti transdermici 5 mg, ove si legge: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe "A" con nota 36; prezzo al pubblico L. 10.000; prezzo ex-factory L. 1.000; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile», leggasi: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997: classe «A». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 11.815 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 19.500 (IVA inclusa); modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica»;

alla pag. 73 prima colonna: per la confezione 7-D25 12 cerotti transdermici 5 mg, ove si legge: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe "A" con nota 36; prezzo al pubblico L. 10.000; prezzo ex-factory L. 1.000; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile», leggasi: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997: classe "C"; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica»;

alla pag. 73 prima colonna: per la confezione 7-D25 4 cerotti transdermici 7,5 mg, ove si legge: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe "C"; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile», leggasi: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997: classe "C"; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica»;

alla pag. 73 prima colonna: per la confezione 7-D25 12 cerotti transdermici 7,5 mg, ove si legge: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe "C"; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile», leggasi: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997: classe "C"; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica».

00A1260

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazione allo statuto dell'Accademia Nazionale dei Lincei, in Roma

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 20 gennaio 2000, è stata approvata la modifica degli articoli 3 e 6 e sono stati abrogati gli articoli 4 e 5 del vigente statuto dell'Accademia Nazionale dei Lincei, con sede in Roma.

00A1162

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo del Metapontino - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Pisticci.

Si comunica che in data 12 gennaio 2000 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo del Metapontino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pisticci (Matera), disposta con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31 luglio 1998, a seguito della fusione per incorporazione nella Banca di Credito Cooperativo di Sammichele di Bari - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sammichele di Bari (Bari).

00A1163

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto A.I.C. n. 651 del 10 novembre 1999 del Ministero della sanità recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Gola Action"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999).

Nel testo dell'estratto citato in epigrafe, riportato nella prima colonna della pag. 65 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... 20 compresse *orosulibili* ...», leggasi: «... 20 compresse *orosolubili* ...».

00A1164

Comunicato relativo all'estratto del decreto A.I.C. n. 652 del 10 novembre 1999 del Ministero della sanità recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Algodyl"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999).

Nel testo dell'estratto citato in epigrafe, riportato nella seconda colonna della pag. 65 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... sia *della* società Alfa Wassermann S.p.a. ...», leggasi: «... sia *dalla* società Alfa Wassermann S.p.a. ...», e nella seconda colonna riportata alla pag. 66, dove è scritto: «Periodo di *valitidà*», leggasi: «Periodo di *validità*».

00A1165

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.